COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

32.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1820) 373

PRESIDENTE 373

DE CINQUE, *Relatore* 374

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 375

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1915) 376

PRESIDENTE 376, 378, 379

COCCIA 378, 379

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore* 376, 379

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 379

TRANTINO 378

Votazione segreta:

PRESIDENTE 379

La seduta comincia alle 10,15.

PONTELLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei consorzi per trasferimento dei notai (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, numero 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 ottobre 1977.

L'onorevole De Cinque ha facoltà di svolgere la relazione.

DE CINQUE, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1820, già approvato dal Senato, tende ad eliminare alcune incongruenze verificatesi a seguito della legge 30 aprile 1976, n. 197, che, pur innovando in maniera positiva la precedente disciplina dei trasferimenti dei notai, ha creato un certo ingolfamento nella direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, perché l'interpretazione di alcune norme di tale legge ha dato la possibilità ai notai di presentare più domande di trasferimento, per più sedi, senza indicare un ordine di preferenza. C'è quindi per il Ministero la necessità di emanare tanti decreti di trasferimento, quante sono le sedi per le quali è stata presentata domanda, tenendo presente poi che v'è un termine di novanta giorni per poter accettare ciascuna di queste sedi. In breve, si è creata una situazione di estremo disagio, tanto che a tutt'oggi il Ministero non riesce a sapere quali sedi siano disponibili per essere assegnate ai vincitori del concorso per esami attualmente in via di ultimazione.

Si è cercato di rimediare a questa situazione con il disegno di legge in discussione, approvato dall'altro ramo del Parlamento, con il quale sono dettate modificazioni della normativa di cui alla legge n. 197. Sono modificazioni che mi sembrano apprezzabili per il loro contenuto, in quanto riusciranno a raggiungere lo scopo che ci si è prefisso, vale a dire quello di attuare una rapida e sollecita definizione delle domande di trasferimento, evitando la contemporaneità nella decisione e nell'assegnazione di più sedi, che ha portato ai risultati attualmente deprecati, i quali arrecano notevole disagio sia all'attività amministrativa del Ministero in questo particolare settore sia agli stessi concorrenti che aspirano a vedere rapidamente esaudite le loro aspettative in ordine al trasferimento. Mentre in precedenza una sede posta a concorso per trasferimento poteva essere assegnata nel giro di due o tre mesi al massimo, attualmente abbiamo dei periodi di attesa che raggiungono e superano un anno, con tutte le conseguenze che sono immaginabili.

Avevo pensato all'opportunità di suggerire alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, per migliorare ancor più il provvedimento, ma il Governo ha sottolineato l'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge il cui *iter*, tra l'altro, già ha subìto una lunga stasi a séguito della crisi governativa, essendo stato approvato in prima lettura il 16 ottobre 1977. Ritengo quindi che si debba varare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Debbo soltanto formulare una puntualizzazione che riguarda l'articolo 6 e che potrà essere considerata in un altro provvedimento, eventualmente di nostra iniziativa. L'articolo 6 prevede la decadenza dall'esercizio delle funzioni da parte del notaio, sia nella nuova sia nella vecchia sede, nel caso di mancata presa di possesso della sede nella quale è stato trasferito. La decadenza in tale ipotesi dalla professione notarile è sembrata eccessiva al Consiglio nazionale del notariato, che ha sottolineato l'opportunità di non comminare una sanzione tanto grave. È necessario conoscere in materia il pensiero del Governo.

La I Commissione (affari costituzionali) ha espresso parere favorevole al disegno di legge, con due osservazioni.

In primo luogo, in riferimento all'ultimo periodo degli articoli 1 e 7 si ritiene opportuno che sia diversamente disciplinata la conseguenza per la mancata presentazione della dichiarazione di preferenza delle sedi, sembrando eccessiva la sanzione della esclusione dal concorso. Debbo però rilevare che questa osservazione non mi sembra congrua perché noi dobbiamo costringere i concorrenti a presentare quella dichiarazione, altrimenti risulterebbe vanificata la *ratio* del disegno di legge; né, d'altra parte, mi pare che sia possibile altra sanzione al di fuori di quella prevista.

La I Commissione, inoltre, propone che sia attentamente valutata la compatibilità della nuova disciplina con il mantenimento in vigore della norma contenuta nel

quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, che recita: « Per ciascun concorso la commissione, entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma dell'articolo 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori ». Io credo però che anche tale osservazione possa essere superata.

Infine desidero sottolineare, per una migliore interpretazione della norma, che la dizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 va intesa in questo senso: « A seguito della decadenza della nomina ottenuta per trasferimento la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso ». Questa, cioè, è l'interpretazione da dare al testo varato dalla Commissione giustizia del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Apprezzo quanto ha detto il relatore nella sua esposizione e concordo con l'interpretazione che egli ha dato dell'ultimo capoverso dell'articolo 6. Ritengo per altro che l'introduzione nel testo di alcuni perfezionamenti (in astratto sempre possibili) di rilevanza non determinante provocherebbe una perdita di tempo negativa sotto ogni aspetto. Considerando perciò l'urgenza del problema che abbiamo in esame, io sollecito l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, anche perché in questo momento le Commissioni giustizia delle due Camere sono impegnate nella discussione di tematiche di ben più vasta portata e quindi non sarebbe opportuno ingolfarne i lavori con provvedimenti di importanza secondaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

« I concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il decreto può essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro ri-

chiesta, un decreto di trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso.

L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari la esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso ».

(È *approvato*).

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è abrogato.

(È *approvato*).

ART. 6.

L'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dai seguenti:

" Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.

Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza dalla nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.

Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.

A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso " ».

(È *approvato*).

ART. 7.

I notai concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso, contenente termine finale già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono indicare, con atto separato da inviare al Ministero di grazia e giustizia entro 30 giorni dalla data medesima, l'ordine di preferenza della sede richiesta. La mancata presentazione di tale deliberazione comporta l'esclusione dai concorsi.

(È *approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni », già approvato dalla II Commissione del Senato nella seduta del 23 novembre 1977.

L'onorevole Giuseppe Gargani ha facoltà di svolgere la relazione.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione è volto alla modifica della normativa attualmente vigente in tema di concorsi per l'accesso alla magistratura, allo scopo di consentirne una più razionale programmazione. Infatti, le lungaggini che accompagnano il complesso *iter* dei concorsi (delle quali abbiamo già parlato in sede di esame dei problemi della giustizia) ostacolano l'eliminazione del divario che esiste tra organici e personale in servizio, divario che

ammonta a circa mille unità e che, per altro, a quanto risulta ha costituito anche oggetto di discussione da parte del Consiglio dei ministri.

L'articolo 1 del provvedimento in discussione prevede una situazione che non è contemplata nell'attuale ordinamento giudiziario: la possibilità, cioè, di tener conto non solo dei posti disponibili al momento del bando di concorso, ma anche di quelli che si renderanno vacanti durante l'anno successivo. Si configura, cioè, la possibilità di dare delle risposte alle esigenze che nei mesi successivi a quella data verranno evidenziate. A me tale norma sembra però piuttosto inadeguata a quella che è la realtà in questo campo: infatti, se la durata dei concorsi è di due anni, io riterrei opportuno programmare l'assunzione di personale a completamento degli organici per uno o due anni in più oltre il periodo previsto dalla norma approvata dal Senato: in tal modo non si verificherebbero sfasature rispetto al successivo bando di concorso.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, eliminando la differenziazione tra magistrati in relazione alle funzioni esercitate (giudicanti o requirenti), il che esclude le attuali difficoltà di composizione della commissione per le singole sedute, ed aumentando il numero dei docenti universitari, al fine di assicurare la loro presenza a sedute di esame continuative, presenza che attualmente non sempre è garantita con la necessaria assiduità a causa degli altri impegni didattici e professionali di questa categoria di membri della commissione. In base all'articolo 2, quindi, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori e da dodici magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello, nonché da sei docenti universitari di materie giuridiche.

L'ultimo capoverso dell'articolo 2 così recita: « I magistrati, durante la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, su richiesta del presidente della commissione e con il loro consenso, possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura ». La Commissione affari costituzionali nella seduta di ieri ha espresso parere favorevole al disegno di legge in discussione, a condizione però che questa norma sia soppressa, ma io debbo dire che non ho compreso le motivazioni addotte in tale parere: io credo, infatti, che proprio quest'ultima parte dell'articolo 2 consentirebbe il superamento di una delle principali difficoltà che si frappongono ad un rapido espletamento dei concorsi: infatti, i componenti la commissione sono costretti a procedere a rilento nella correzione degli elaborati in quanto contemporaneamente impegnati nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Ad esempio, io sono al corrente del fatto che la correzione delle prove scritte di alcuni concorsi è durata un anno e mezzo proprio per l'impossibilità, da parte dei magistrati, di attendere allo svolgimento di tale compito dalla mattina alla sera.

Come ripeto, la Commissione affari costituzionali ha espresso il suo parere favorevole alla condizione, vincolante in sede legislativa, che venga soppresso l'ultimo comma dell'articolo 2. Ma tale soppressione non mi sembra opportuna, perché se invece dessimo ai magistrati chiamati a far parte delle commissioni di concorso la possibilità di essere esonerati dalle loro normali funzioni – anche se tale possibilità porterebbe a sguarnire gli uffici, creando così una serie di altri problemi – l'espletamento dei concorsi stessi non richiederebbe più di tre o quattro mesi. Se invece si vuole che questi magistrati continuino a svolgere le loro funzioni – in questi termini si è espressa la Commissione affari costituzionali – appare difficile pretendere da loro che lavorino oltre misura.

Propongo pertanto, se anche dalla discussione sulle linee generali dovesse emergere un orientamento in tal senso, di richiedere alla Commissione affari costituzionali di rivedere il parere, in modo da consentirci di mantenere l'ultimo capoverso dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Avverto che il parere della Commissione affari costituzionali è per noi vincolante se discutiamo in sede legislativa. Pertanto se si intende aderire all'impostazione del relatore, ci troviamo di fronte ad una alternativa: o trasferire il disegno di legge nella sede referente o, restando in sede legislativa, richiedere alla Commissione affari costituzionali di valutare, alla luce delle considerazioni esposte dal relatore stesso, la possibilità di modificare il parere già espresso.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRANTINO. Ritengo che questo sia uno dei casi nei quali l'urgenza urta contro l'opportunità.

A mio avviso si potrebbe anche trasferire il disegno di legge nella sede referente in considerazione di quanto ha affermato il relatore, il quale si è riferito alla possibilità di una dilatazione dei termini per rendere più funzionante la nostra deliberazione e per consentire che vengano umanamente e tecnicamente soddisfatte le attese di coloro i quali sono in lista, per poter riempire l'organico della magistratura, al fine di ottenere un migliore funzionamento dell'ansimante macchina giudiziaria.

Il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali rende ancora più grave questa situazione perché se è vero, come è vero, che le commissioni di concorso impiegano più di un anno per compiere la correzione degli scritti, è altrettanto vero che, cronicizzandosi tale situazione, verrebbe vanificato l'intento che è stato espresso dal relatore Giuseppe Gargani.

Pertanto, pur non tralasciando la possibilità che la Commissione prosegua nell'esame in sede referente, tuttavia aderisco alla proposta del relatore di richiedere alla Commissione affari costituzionali di rivedere il parere già formulato.

COCCIA. Il gruppo comunista esprime il proprio consenso alle finalità del disegno di legge in discussione, con il quale si vuole incidere su una delle ricorrenti mancanze che abbiamo rilevato nel funzionamento delle commissioni di corcorso. È la prima volta infatti che si affronta il tema della loro composizione, dei loro tempi di lavoro e di tutte quelle modalità che possano imprimere una accelerazione a quei tempi. Pertanto questo disegno di legge è più che provvido, anche se tardivo.

Il gruppo comunista condivide inoltre la proposta del relatore che la previsione dei posti vacanti nei ruoli abbracci il periodo di un biennio quanto meno, perché, a prescindere dall'accelerazione che potremo imprimere ai lavori delle commissioni di concorso, la situazione resta pur sempre quella che è: un aspetto previsionale un po' più ampio consentirebbe di fronteggiare la situazione in modo più adeguato. Il gruppo comunista consentirà a questa modifica sempre che essa non ritardi l'approvazione del disegno di legge, anche se si tratta di un provedimento che può « correre » rapidamente.

Per quanto concerne l'osservazione espressa dalla Commissione affari costituzionali, mi sono domandato – anche se, probabilmente, in base ad un'impressione troppo rapida e poco meditata – se la composizione delle commissioni di concorso non sia ancora abbastanza pletorica. Mi rendo conto che questa è una mia impressione, che forse non tiene conto della mole di lavoro che quelle commissioni sono chiamate a svolgere. L'innovazione, comunque, non dovrebbe porre problemi di numero legale.

Quanto poi alla condizione, cui è subordinato il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 2, a me sembra che esso non sia stato meditato molto attentamente. Bisognerebbe anzi verificare se, trattandosi di procedure concorsuali, su questo punto il parere della Commissione affari costituzionali abbia o no per noi carattere vincolante.

PRESIDENTE. Faccio peraltro presente che il carattere vincolante del parere della I Commissione sussiste non soltanto in materia di costituzionalità bensì anche in materia di pubblico impiego.

COCCIA. Il gruppo comunista aderisce allora alla proposta del relatore di richiedere alla I Commissione di rivedere il parere già espresso in ordine all'ultimo capoverso dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore*. Non ritengo di dover aggiungere altro a quanto già esposto nella relazione.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e per la giustizia*. È evidente che il provvedimento riveste un carattere di estrema urgenza, perché le vacanze negli organici dei magistrati hanno raggiunto un livello troppo elevato in confronto alle necessità di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Io sono d'accordo in linea di principio sull'aumento da uno a due anni, secondo la proposta del relatore. Non vorrei però che questo comportasse una perdita di tempo, una diluizione, tenendo anche conto degli impegni parlamentari che sono previsti nelle prossime settimane.

L'ultimo capoverso dell'articolo 2 a mio avviso è essenziale per il migliore funzionamento delle commissioni di esame e quindi non posso non insistere sull'approvazione del testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. A questo punto devo constatare che la Commissione ed il Governo sono unanimi nel ritenere necessario il mantenimento dell'ultimo capoverso dell'articolo 2. Sarà pertanto mia cura rappresentare tale orientamento al Presidente della Commissione affari costituzionali, chiedendogli che quest'ultima riesamini il provvedimento, alla luce delle considerazioni che sono state esposte nell'odierno dibattito.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1820):

Presenti e votanti . . . 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Felici, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mirate, Misasi, Orione, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Quattrone, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli e Trantino.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO